

Decreto esecutivo
concernente l'aliquota per il finanziamento dell'indennità di perdita di
guadagno in caso di adozione

del 30 novembre 2016 (stato 1° gennaio 2023)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati gli articoli 19 e 20 della legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione del 23 settembre 2015 (in seguito Lipga),

decreta:

Aliquote contributive (art. 20 Lipga)

Art. 1 ¹I contributi percentuali applicabili per il finanziamento dell'indennità di adozione ammontano allo 0.003%.

²Il prelievo del contributo è sospeso.¹

Entrata in vigore

Art. 2 ¹Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Esso entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Pubblicato nel BU **2016**, 490.

¹ Cpv. introdotto dal DE 23.11.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 291.